

**C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER.
ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES**

121. Sentenza del 3 novembre 1910 nella causa Zopfi.

Art. 232 al. 2 cif. 2, 245 e 261 LHeF: Ammissione **condizionata** di un credito in **graduatoria**. Sua conseguenza per lo **stato di riparto**.

Alfredo Zopfi aveva insinuato nel fallimento Poletti e Monigiotti un credito di 3489 fr. 50, che venne ammesso condizionatamente in graduatoria colla riserva che segue: « Si ammette salvo produzione degli effetti non scaduti e regolari. » Contro tale ammissione non veniva sporto reclamo.

Il 27 maggio 1910, l'Ufficio fallimenti di Lugano invitava il ricorrente a produrre entro 5 giorni i titoli indicati nella riserva più sopra. La quale produzione non essendo avvenuta, il credito Zopfi veniva escluso dallo stato di riparto deposto alcuni giorni dopo.

Zopfi ricorreva all'Autorità di vigilanza, conchiudendo al-

l'annullazione dello stato di riparto nel senso dell'ammissione del proprio credito, allegando che lo stesso dipendeva da un conto corrente, nel quale Zopfi figurava come creditore di una somma di 17141 fr. 97 per 16 effetti cambiari indossati all'ordine di Poletti e Monigiotti, sulla quale somma gli erano ancora dovuti 3489 fr. 50. Essergli quindi impossibile di produrre gli effetti che non erano nè potevano essere in di lui possesso. La riserva inscritta in graduatoria significare semplicemente che il credito era ammesso qualora gli effetti indossati dal ricorrente all'ordine Poletti e Monigiotti non venissero retrocessi per mancato pagamento. Ora, questi effetti non essere stati certamente retrocessi, dal momento che l'Amministrazione del fallimento ne chiede la produzione.

L'Amministrazione del fallimento conchiudeva al rigetto del ricorso contestando i fatti allegati da Zopfi e sostenendo che, non essendosi verificata la condizione alla quale il credito era stato ammesso in graduatoria, non poteva lo stesso figurare sullo stato di riparto. La quale tesi essendo stata accettata dalle Autorità cantonali di vigilanza, Zopfi ricorre al Tribunale federale domandando la riforma delle decisioni queregate nel senso delle conclusioni indicate superiormente.

Considerando in diritto :

Secondo il disposto dell'art. 232, al. 2, l'insinuazione di un credito deve essere accompagnata dei mezzi di prova. Se sembrava all'Ufficio che la produzione degli effetti non scaduti fosse necessaria per giustificare l'esistenza del credito Zopfi, avrebbe dovuto, o non ammetterlo, od esigere che prima di collocarlo gli venissero presentati i relativi mezzi di prova. L'ammissione sotto riserva era evidentemente irregolare e contraria a legge.

La graduatoria non essendo però stata contestata, trattasi attualmente di determinare quali sono le conseguenze della non produzione dei titoli in relazione allo stato di riparto. A tale riguardo è da osservare:

Lo stato di riparto ha per iscopo di distribuire il prodotto della realizzazione dei beni fra i diversi creditori nella

misura dei loro diritti, quali risultano dalle iscrizioni in graduatoria.

La questione di sapere, se il credito del ricorrente dovesse o meno ammettersi nello stato di riparto, dipende quindi da quella di sapere, se il credito era stato o meno ammesso in graduatoria, la quale soluzione dipende dal canto suo dalla portata che si crede di attribuire alla riserva sotto la quale fu stabilita l'ammissione in graduatoria.

Si tratta quindi in realtà dell'interpretazione di una ammissione in graduatoria, redatta in termini vaghi e poco chiari. La riserva « salvo produzione degli effetti non scaduti, » può cioè avere una portata affatto diversa a seconda della natura degli effetti di cui si tratta.

Se il credito dipende da effetti accettati da Poletti e Monigiotti, la produzione di questi effetti era destinata a fornire la prova del credito ammesso. In questo caso, la mancata produzione degli effetti doveva necessariamente avere per conseguenza di far considerare il credito come non ammesso in graduatoria.

Se invece il credito risulta da effetti indossati dal ricorrente in favore di Poletti e Monigiotti, è evidente che la produzione dei titoli non era possibile da parte del ricorrente e che questa impossibilità non può avere per risultato l'eliminazione dell'iscrizione del credito in graduatoria, nonostante che Zopfi non sia insorto contro l'errore dell'Ufficio imponentegli una produzione che non gli era possibile di effettuare.

A quale di queste soluzioni occorrà attenersi nel caso concreto, non è possibile nello stato attuale degli atti di determinare. Il senso e la portata dell'iscrizione in graduatoria essendo per sè stessa poco chiara e suscettibile di interpretazioni diverse, è conforme alla giurisprudenza di questa Camera Esecuzioni e Fallimenti di annullare su questo punto la graduatoria deposta facendo carico all'Ufficio di deporre una nuova, in forma di supplemento, nella quale dichiarare in modo esplicito ed incondizionato, se ammette o non ammette il credito del ricorrente;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

È ammesso il ricorso della Ditta Zopfi ed ingiunto all'Ufficio di deporre un complemento di graduatoria nella quale dichiarare di ammettere o non ammettere, senza condizioni il credito Zopfi.

122. Arrêt du 8 novembre 1910 dans la cause Brahier.

Art. 19 al. 2 LP : Notion du **déni de justice**. — **Art. 92 chif. 10 LP :** Applicabilité de cette disposition aux indemnités **contractuelles**. Possibilité d'une **renonciation** du débiteur, mais cette renonciation ne sort pas d'effets vis-à-vis des autres créanciers.

A. — Le recourant, Anastase Brahier, négociant à Saignelégier, est créancier de sieur Emile Rossé, voyageur de commerce au dit lieu, pour une somme de 423 francs, selon reconnaissance sous seing privé du 20 avril 1910. En vue du recouvrement de cette créance, sieur Brahier obtint le 12 août 1910 du président du Tribunal des Franches-Montagnes une ordonnance de séquestre indiquant comme cas de séquestre l'art. 271 chif. 2 LP et comme objet à séquestrer une somme de 1000 francs que sieur Rossé devait percevoir à titre d'indemnité d'assurance contre les accidents. Le séquestre fut pratiqué le même jour par l'office des poursuites et porta sur les sommes pouvant revenir au débiteur en vertu de l'assurance contre les accidents qu'il avait conclue avec « La Préservatrice » à Paris.

B. — Sieur Rossé porta plainte contre l'exécution du séquestre, en alléguant que l'indemnité frappée de séquestre lui était due ensuite d'un accident dont il avait été victime le 16 mai 1910 et qu'elle était insaisissable à teneur de l'art. 92 chif. 10 LP.

Le vice-président du Tribunal des Franches-Montagnes, faisant fonctions d'autorité inférieure de surveillance, écarta

la plainte, en se basant sur les art. 4 et suivants de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 10 mai 1910 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation de droits découlant d'assurances.

Sieur Rossé déféra cette décision à l'autorité cantonale supérieure de surveillance qui admit le recours à l'appui des motifs suivants: La décision de l'autorité inférieure est sans valeur, parce qu'elle émane d'un juge incompetent. En vertu de l'art. 24 de la loi d'introduction bernoise de la LP, la plainte de sieur Rossé aurait dû être adressée directement à l'autorité cantonale supérieure, puisqu'elle attaque la légalité d'une mesure. Au fond, l'indemnité séquestrée est insaisissable aux termes de l'art. 92 chif. 10 LP. Cette disposition n'a nullement été modifiée par l'ordonnance susmentionnée du Tribunal fédéral. Le recourant fait valoir enfin qu'il avait déjà cédé la créance séquestrée à sieur Charles Henner à Saignelégier. L'office devra procéder d'après la voie prescrite par l'art. 109 LP pour liquider cette prétention d'un tiers.

C. — C'est contre cette décision que sieur Brahier a recouru, à son tour et en temps utile, au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision attaquée qui constitue à son avis un déni de justice.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Il va sans dire qu'il ne saurait être question en l'espèce d'un déni de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP, puisque l'autorité cantonale supérieure de surveillance ne s'est pas refusée à statuer sur la question litigieuse (Comp. RO Ed. spéc. 8 n° 31 et 67*, 9 n° 2**).

2. — Par contre, il y a lieu d'examiner si c'est avec raison que l'autorité de surveillance bernoise a annulé l'exécution du séquestre. L'autorité cantonale estime que la créance séquestrée rentre dans la notion d'un « capital dû à » la victime d'un accident à titre d'indemnité pour lésions

* Ed. gén. 31 I n° 61 p. 336 et suiv. et n° 125 p. 739 et suiv. —

** Id. 32 I n° 23 p. 181 et suiv.

(Notes du réd. du RO.)